

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

CONVENZIONE
tra
**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**
&
VIASAT S.p.A.

Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato **Fondo Assistenza**) P.IVA 02131841005, sito in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 Roma, indirizzo PEC: dipps.assistenzaps.conv@pecps.interno.it, rappresentato dal Dirigente Delegato – Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott. Sandro Giuliano

E


Viasat S.p.A. (di seguito **Convenzionata**), con sede legale/operativa via Tiburtina, 1180, 00156 Roma, P.IVA 01916221003, R.E.A. Roma 635514, rappresentata dal Dott. Domenico Petrone, nato a Corato (BA) il 13.04.1950, Amministratore Unico della Società,

PREMESSO CHE

- la **Convenzionata** è un'azienda leader in Europa nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie telematiche per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti. L'Azienda si occupa di ideare, realizzare e diffondere sistemi e servizi di sicurezza e protezione con applicazione di tecnologie satellitari;
- la **Convenzionata** ha proposto i propri prodotti e servizi a condizioni agevolate;
- è necessario disciplinare i rapporti tra **Fondo Assistenza** e la **Convenzionata** in merito alle condizioni e modalità di riconoscimento delle agevolazioni offerte al personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, ed ai loro familiari (di seguito indicati come "Beneficiari");

CONSIDERATO CHE

nell'ambito delle iniziative assunte a favore del personale appartenente alla Polizia di Stato, il **Fondo Assistenza** ritiene di fornire agli stessi vantaggiose condizioni economiche per l'acquisto di sistemi e servizi di sicurezza e protezione con applicazione di tecnologie satellitari;



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse ed Allegati

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

La **Convenzionata** riconosce al personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, ed ai loro familiari, per tutta la durata del presente accordo, lo sconto previsto, per ogni prodotto e servizio, nell'allegato "A".

Art. 3

Agevolazioni - Modalità operative di erogazione delle agevolazioni

Per poter usufruire delle tariffe agevolate, loro riservate dalla **Convenzionata**, i Beneficiari dovranno contattare l'utenza telefonica gratuita 800691691, citando la convenzione "Polizia di Stato", richiedere il servizio prescelto e concordare con il Call Center il "Centro Viasat Assistance" presso il quale effettuare l'installazione del dispositivo e fissare il relativo appuntamento.

Art. 4

Pubblicazione

Il **Fondo Assistenza** provvederà a pubblicare la presente convenzione attraverso il Portale Intranet della Polizia di Stato "DoppiaVela".

La **Convenzionata** autorizza l'utilizzo del proprio marchio esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo.

Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla **Convenzionata**.


Alla **Convenzionata** è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr 30.

Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 5

Obblighi della Convenzionata

La **Convenzionata** per tutta la durata del presente accordo si impegna a riconoscere ai Beneficiari le agevolazioni previste nell'allegato "A" nonché al riconoscimento dei Beneficiari come indicato ai precedenti artt. 2 e 3.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 6

Durata e Recesso – Clausola risolutiva espressa

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e sarà valida per un anno.

Le parti, 60 giorni prima della scadenza prevista al comma che precede, potranno manifestare la volontà di rinnovare il presente atto convenzionale.

A tal fine, **Viasat S.p.A.** si impegna ad inviare al **Fondo Assistenza** un report delle adesioni ricevute.

La decorrenza del rinnovo avrà efficacia a seguito della verifica e dell'accettazione, in forma scritta, notificata dal **Fondo Assistenza** a **Viasat S.p.A.** e, comunque, dalla data di scadenza della convenzione in corso.

Ciascuna delle Parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata; il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Sono fatti salvi i rapporti commerciali già in essere alla data del recesso.

E' escluso qualsiasi rinnovo tacito della presente Convenzione.

Art. 7

Garanzie

Le parti escludono che il presente accordo possa essere interpretato come un contratto di associazione, di società, di mandato, di agenzia, di joint-venture tra di loro ed in nessun caso la **Convenzionata** potrà compiere negozi di qualsiasi genere in nome o per conto del **Fondo Assistenza**.

Art. 8

Privacy

La **Convenzionata** s'impegna a rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali come contenuti nel D.lgs 196/03 e successive modifiche nell'espletamento delle prestazioni relative al presente Accordo.


I dati personali saranno trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: a) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite.

Detto trattamento è subordinato al consenso del Beneficiario. Il mancato consenso non permetterà alla **Convenzionata** di effettuare i relativi trattamenti, a far fruire dei relativi servizi e vantaggi commerciali e partecipare all'eventuale concorso o iniziativa.

Il Titolare del trattamento è la **Convenzionata**.

In qualsiasi momento il Beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy scrivendo o contattando la stessa.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 9

Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, con espressa inclusione di controversie relative alla validità o esistenza della presente Convenzione, dovrà essere decisa in via esclusiva dal Tribunale di Roma.

Art. 10

Controversie con i Clienti

La **Convenzionata** si obbliga – nella più ampia forma legale – a tenere sollevati il **Fondo Assistenza** e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese avanzate da soggetti terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione che sia imputabile alla **Convenzionata**.

Il **Fondo Assistenza** e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a sua volta autorizzano la **Convenzionata** a trattare i dati personali dei dipendenti Beneficiari previa autorizzazione degli stessi, per ogni adempimento o obbligo diretto e/o indiretto derivante dall'attuazione della presente Convenzione.

Art. 11

Modifiche della Convenzione

Le parti potranno, di comune intesa e in forma scritta, modificare il contenuto della presente Convenzione senza che ciò ne comporti la decadenza.

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga alla Convenzione dovrà essere specificamente concordata per iscritto dalle Parti.

Art. 12

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione o nelle condizioni generali di vendita della **Convenzionata**, approvate espressamente dal **Fondo Assistenza**, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma,

19 GIU. 2015

IL DIRIGENTE DELEGATO
S. Giuliano

VIASAT S.p.A.
Rappresentante Legale
Domenico Petrone

